

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

Como, 27 maggio 2015

**circolare n. 15/2015**

AI SIGNORI ISCRITTI

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2012) in ambito matrimoniale; circolare Ministero dell'Interno n. 6/2015 del 24.4.2015

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

il Gruppo di studio all'uopo costituito in seno al Consiglio (Consiglieri avvocati Marco Albanese, Antonella Attubato, Natalia Cattini, Francesca Minella e Giuseppe Monti) ha proseguito il lavoro di cui alla nostra circolare n. 10/2015, esaminando il contenuto della circolare ministeriale in oggetto.

Con quest'ultima, il Ministero dell'Interno ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sollevati in merito all'applicazione degli artt. 6 e 12 della citata normativa, in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio.

In sede di applicazione delle norme sono, infatti, emerse difficoltà interpretative per la cui soluzione si sono rese necessarie le seguenti puntualizzazioni.

- 1) La disposizione di cui all'art. 12, comma 2, esclude il ricorso al procedimento nei casi in cui i coniugi chiedono personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile la separazione, il divorzio oppure la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, in presenza di figli che si trovino nelle condizioni richiamati nell'articolo medesimo (il termine "*figlio*" deve tuttavia essere riferito ai "figli comuni dei coniugi richiedenti" e quindi non osta l'eventuale presenza di figli di uno soltanto dei coniugi richiedenti).
- 2) La disposizione di cui all'art. 12, comma 3, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "*patti di trasferimento patrimoniale*" produttivi di effetti traslativi di diritti reali; non rientra tuttavia nel divieto la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodo (assegno di mantenimento oppure divorzile), trattandosi di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio (in tal caso, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà limitarsi a recepire l'accordo senza entrare nel merito dei criteri utilizzati per la relativa quantificazione); non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione della c.d. liquidazione *una tantum*.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

- 3) Il termine di 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile copia dell'accordo decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della Segreteria o della Cancelleria.
- 4) E' preclusa la possibilità, per le parti, di avvalersi di un unico avvocato; tuttavia, è sufficiente che uno solo dei legali che ha assistito uno dei coniugi e che ha autenticato la sottoscrizione provveda alla trasmissione dell'accordo; la sanzione amministrativa pecuniaria pertanto sarà applicata solo nel caso in cui nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini prescritti e di cui sopra.

Quanto sopra, pertanto, andrà ad integrare la nostra precedente circolare n. 10/2015, trasmessa - con i relativi allegati - in data 18/19.3.2015.

Molti cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Patelli)

